

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, PER LA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, RELATIVO ALLA
“SOMMINISTRAZIONE PRATICA DI MODULI FORMATIVI AFFERENTI
ALLA GUIDA SICURA ED ECOSOSTENIBILE CON SIMULATORE”

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed
i trasporti Società per azioni

E

.....

Definizioni.....	3
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO	4
Art. 1 Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile.	6
Art. 2 Oggetto dell'Accordo Quadro.	6
Art. 3 Durata, Tempistica di esecuzione, Recesso.	7
Art. 4 Esecuzione del <i>Servizio</i> di somministrazione pratica di moduli formativi.	8
Art. 5 Ulteriori obblighi a carico dell'Affidatario e divieto di cessione dell'Accordo Quadro.....	9
Art. 6 Termini e modalità di affidamento dei singoli Contratti Applicativi.....	10
Art. 7 Corrispettivi e modalità di pagamento.	10
Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari.	12
Art. 9 Revisione dei prezzi.....	12
Art. 10 Garanzie sull'utilizzo delle apparecchiature.	12
Art. 11 Verifiche ed applicazione penali.....	13
Art. 12 Manleva	13
Art. 13 Responsabilità dell' <i>Affidatario</i> e garanzia fideiussoria.....	13
Art. 14 Variazioni in corso di esecuzione.....	14
Art. 15 Subappalto	14
Art. 16 Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva.....	14
Art. 17 Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy	15
Art. 18 Comunicazioni relative all' <i>Accordo Quadro</i>	16
Art. 19 Risoluzione.....	17
Art. 20 Normativa in tema di contratti pubblici.	17
Art. 21 Norme Etiche.	18
Art. 22 Spese.....	19
Art. 23 Foro competente.	19
Art. 24 Clausola finale.....	19

Definizioni

Ai fini del presente documento s'intende per:

<i>Accordo Quadro:</i>	contratto, stipulato tra il <i>Committente</i> e l' <i>Affidatario</i> , definisce le condizioni e le clausole generali del <i>Servizio</i> che regoleranno, in un certo lasso temporale, i <i>Contratti Applicativi</i> specifici da stipulare;
<i>Affidatario:</i>	la persona fisica o giuridica o le persone fisiche e/o giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, o comunque raggruppate, incaricate della realizzazione dei servizi oggetto della procedura di gara;
<i>Bando Selezione:</i>	bando per la selezione dei conducenti di veicoli stradali, adibiti al trasporto merci per conto terzi, per i corsi di formazione per la guida sicura ed ecosostenibile;
<i>Capitolato:</i>	il Capitolato Tecnico e prestazionale di gara, contenente le norme generali che disciplinano la realizzazione dei servizi da un punto di vista normativo;
<i>Codice:</i>	il DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
<i>Comitato:</i>	Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'Autotrasporto di cose per conto di terzi;
<i>Committente:</i>	Stazione Appaltante - RAM Infrastrutture, Trasporti e Logistica S.p.A.;
<i>Conducenti:</i>	conducenti di veicoli stradali adibiti al trasporto merci per conto terzi selezionati per i corsi di formazione per la guida sicura ed ecosostenibile;
<i>Contratto Applicativo:</i>	contratto o atto esecutivo con il quale si realizzano singole applicazioni del <i>Servizio</i> complessivo definito nell' <i>Accordo Quadro</i> , nel rispetto delle clausole e secondo le regole generali stabilite nell' <i>Accordo Quadro</i> ;
<i>Disciplinare</i>	documento sostanziale del bando di gara con cui la Stazione Appaltante regola le modalità di svolgimento della procedura di affidamento di un contratto pubblico;
<i>Gruppo di Lavoro:</i>	personale specialistico individuato per l'esecuzione del <i>Servizio</i> oggetto della procedura di gara.
<i>Impresa:</i>	Imprese e/o società che aderiscono, iscrivendo i propri <i>Conducenti</i> , alla formazione sulla guida sicura ed ecosostenibile;
<i>Lotto:</i>	specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
<i>MiMS</i>	Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
<i>Parti</i>	<i>Committente</i> e <i>Affidatario</i> congiunti
<i>Servizio:</i>	somministrazione pratica dei moduli formativi afferenti la guida sicura e la guida ecosostenibile con simulatore e con l'assistenza di istruttori esperti;

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni, con sede legale in Roma in via Nomentana n. 2, C.F./P.I. 07926631008, rappresentata dall'Amministratore Unico dott. Zeno D'Agostino, di seguito chiamata *Committente*;

E

....., con sede legale in, Via, C.F. e partita IVA, in persona del nato a il, in qualità di della Società munito dei relativi poteri (in seguito più brevemente "*Affidatario*")

in seguito chiamate congiuntamente, più brevemente, "*Parti*".

Premesso che

- a) in data 22 Novembre 2017, l'Assemblea Straordinaria della Società "Rete Autostrade Mediterranee Spa", ha approvato la modifica dello Statuto societario, in particolare relativamente all'articolo 1, che denomina la Società "Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le Infrastrutture ed i trasporti Società per Azioni";
- b) l'articolo 28 - comma 1-ter del decreto-legge n. 248/2007, modificato dalla legge di conversione n. 31/2008, ha previsto, al fine dell'attuazione del Programma nazionale delle "Autostrade del mare" ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge n. 296/2006, la proroga dell'attività del *Committente*, da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal *MiMS* e sotto la vigilanza dello stesso e che, al medesimo fine, le azioni della predetta società dovessero essere cedute, a titolo gratuito, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che avrebbe esercitato i diritti dell'azionista, d'intesa con il *MiMS*;
- c) lo Statuto del *Committente* prevede che possa svolgere attività connesse alla promozione ed alla assistenza tecnica su temi di logistica, infrastrutture e trasporti;
- d) in particolare, l'Art. 3, comma 2, lettera i) dello Statuto prevede il *Committente* possa "*svolgere iniziative formative a favore del personale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ed eventualmente anche di altri soggetti coinvolti nel comparto del trasporto e della logistica nelle materie attinenti alla sua attività*";
- e) il *Committente* ha firmato una Convenzione in data 6 dicembre 2018, prot. 3717, e un

successivo Addendum il 30 dicembre 2020 prot. 207 con il *Comitato* per la realizzazione della campagna sulla guida sicura ed ecosostenibile rivolta alle imprese regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi (CUP D57D18004650001; CIG 771765498C);

- f) nell'ambito del suddetto Addendum, nell'implementazione delle attività relative all'organizzazione della formazione pratica contemplate all'interno del progetto e del relativo preventivo dei costi, è prevista l'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria per la conclusione di un *Accordo Quadro* inerente la somministrazione pratica di moduli formativi afferenti la "guida sicura ed ecosostenibile".
- g) con Determina n. 6 del 02/02/2021 prot. 208 l'Amministratore Unico ha nominato il RUP per l'espletamento della procedura in oggetto;
- h) con Determina n. 15 del 18/03/2021 prot. 433 l'Amministratore Unico ha indetto una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la conclusione di un *Accordo Quadro* inerente la somministrazione pratica dei moduli formativi afferenti la guida sicura e la guida ecosostenibile con simulatore e con l'assistenza di istruttori esperti denominato *Servizio*;
- i) il *Committente*, come previsto dalla normativa vigente, ha pubblicato il bando di gara:
- nella G.U.U.E. n. ... del,
 - nella G.U.R.I. n. ... del,
 - sul sito <http://www.ramspa.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti>,
 - sui giornali Gazzetta Aste e Appalti, La Repubblica edizione nazionale, Il Corriere della Sera edizione Roma, il Messaggero edizione Roma;
- j) Il *Servizio* è diviso territorialmente in tre lotti denominati rispettivamente: *Lotto 1*, *Lotto 2* e *Lotto 3* come indicato nel *Disciplinare*:
- k) al termine della procedura svolta nel rispetto del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, l'*Affidatario* _____ è risultato aggiudicatario dell'appalto basato sull'*Accordo Quadro* del/i *Lotto/i* ____;
- l) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 let. a) del *Codice*;
- m) l'*Affidatario* è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche prescritte dall'art. 85, co. 5 e 32, co. 7 del *Codice*;
- n) con determina n° ____ del ____/____/____ dell'Amministratore Unico _____ è stato aggiudicato il/i *Lotto/i* ____ a _____;
- o) l'*Affidatario* ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente *Accordo Quadro* che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;

- p) l'*Affidatario* ha manifestato la volontà di sottoscrivere il presente *Accordo Quadro* e quindi di impegnarsi ad eseguire le obbligazioni ivi contenute;
- q) le *Parti*, con il presente *Accordo Quadro*, intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti ai singoli *Contratti Applicativi*.

Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra costituite e rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1 Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile.

- 1.1 Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente *Accordo Quadro*:
 - *Capitolato*;
 - *Disciplinare*;
 - Offerta Tecnica e Offerta Economica dell'*Affidatario*.
- 1.2 Resta inteso che in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati ed il contenuto del presente *Accordo Quadro*, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per il *Committente*.
- 1.3 L'esecuzione del presente *Accordo Quadro*, con riferimento a ciascun *Lotto*, è, dunque, regolata:
 - dalle clausole del presente documento, dei relativi allegati e dai singoli *Contratti Applicativi* che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il *Committente* e l'*Affidatario*;
 - dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore;
 - dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e dal D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Art. 2 Oggetto dell'Accordo Quadro.

- 2.1 Il *Servizio* oggetto dell'*Accordo Quadro* consiste nella somministrazione, al numero massimo di *Conducenti* previsti per lo specifico *Lotto* aggiudicato, di una giornata di formazione pratica inerente la guida sicura e la guida ecosostenibile tramite l'utilizzo di simulatori e con l'assistenza di istruttori esperti.

- 2.2 Il Servizio complessivo è suddiviso territorialmente in 3 Lotti, come da Capitolato, descritti nella Tab. 1 seguente nella quale è altresì indicato il numero massimo di Conducenti da formare:

Tab. 1 Descrizione dei lotti

n° Lotto	Suddivisione territoriale dei lotti	N° max Conducenti
1	Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto	592
2	Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Toscana, Umbria, Sardegna	582
3	Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia	626

- 2.3 L'Affidatario non acquisisce alcun diritto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, restando impegnato a stipulare i singoli Contratti Applicativi.

Art. 3 Durata, Tempistica di esecuzione, Recesso.

- 3.1 Il presente Accordo Quadro ha una durata massima di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula.
Tenuto conto che la Convenzione tra il Committente e il Comitato, citata in Premessa, è caratterizzata da una scadenza prevista per il 31/07/2022, resta inteso che, qualora l'affidamento dell'appalto implicasse un'eventuale estensione della durata temporale, comportando il superamento della suddetta scadenza, la prosecuzione, ritenutasi necessaria all'espletamento del Servizio, sarà subordinata obbligatoriamente alla formale proroga della data di scadenza della Convenzione. Nel caso in cui non dovesse essere prorogato l'indicato termine di scadenza della Convenzione tra il Committente e l'Albo degli Autotrasportatori del MiMS e alla data del 31/07/2022 non risultasse ancora concluso il Servizio, il Concorrente rinuncia sin d'ora a ogni azione, contestazione o pretesa nei confronti del Committente, e dà atto di accettare pienamente tale condizione.
- 3.2 Le Parti convengono espressamente che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo di efficacia del presente atto, entro il quale il Committente potrà procedere ad inviare all'Affidatario i singoli Contratti Applicativi.
Ne consegue che l'esecuzione dei singoli Contratti Applicativi sarà regolata dal presente Accordo Quadro, anche nel caso in cui l'esecuzione temporale dei Contratti Applicativi superi la data di scadenza dello stesso.
- 3.3 Il Committente potrà recedere dall'Accordo Quadro prima della scadenza, dandone comunicazione scritta all'Affidatario, a mezzo di lettera raccomandata

A.R. ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata, con almeno tre mesi di preavviso, fatta salva l'esecuzione dei singoli *Contratti Applicativi* regolarmente stipulati prima del recesso, fino alla scadenza degli stessi.

3.4 Le *Parti* convengono, inoltre, che il *Committente* avrà facoltà di recedere senza alcun preavviso dal presente *Accordo Quadro* nei seguenti casi:

- venir meno delle condizioni previste dalla legge per l'espletamento delle prestazioni contrattuali;
- impossibilità di proseguire le prestazioni contrattuali in conseguenza di provvedimenti e/o limitazioni di natura legislativa o regolamentare;
- sopravvenuta emanazione di normative, legislative o regolamentari, che incidono sulle prestazioni oggetto dell'*Accordo Quadro*.

Art. 4 Esecuzione del Servizio di somministrazione pratica di moduli formativi.

4.1 L'*Affidatario* è tenuto allo svolgimento dei servizi di somministrazione pratica di moduli formativi afferenti alla guida sicura e ecosostenibile, con l'ausilio di simulatore, il tutto assistito da istruttori esperti come indicato nel *Capitolato* e nell'*Offerta Tecnica*.

4.2 I *Servizi* di cui al precedente comma 4.1 dovranno essere espletati dall'*Affidatario* secondo quanto previsto nel *Capitolato* e, comunque, le sessioni di formazione pratica avranno luogo nei giorni di sabato e domenica e coinvolgeranno 10 *Conducenti* per l'intera giornata, divisi in gruppi di 5 che effettueranno sia la prova di guida sicura sia quella di guida ecosostenibile. In via residuale, qualora le esigenze organizzative lo consentano, la singola sessione di formazione potrà essere svolta anche in un altro giorno della settimana, sulla base di specifici accordi fra l'*Affidatario* e l'*Impresa* o le *Imprese* coinvolte nella giornata di formazione. L'*Affidatario* è tenuto ad informare il *Committente*, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, circa la data di esecuzione ed il luogo di svolgimento delle sessioni di formazione pratica, nonché riguardo ai nominativi dei *Conducenti* e degli istruttori coinvolti. L'*Affidatario* può tuttavia modificare l'elenco dei *Conducenti*, qualora si verificasse la necessità di sostituirne uno o più per motivi straordinari e imprevedibili (ragioni di necessità, di urgenza, di salute ecc.). In caso il preavviso di assenza non fosse comunicato in tempo utile alla sostituzione, il *Conducente* potrà recuperare la giornata di formazione in una giornata aggiuntiva prevista dal programma organizzativo. Il *Committente* si riserva la facoltà di assistere alle sessioni di formazione anche al fine di verificare a campione l'effettiva rispondenza del *Servizio* reso alle specifiche richieste

4.3 Resta inteso che, come indicato nel *Bando Selezione*, il luogo di svolgimento della giornata di formazione pratica dovrà essere scelto dall'*Affidatario* sulla base

dell'aggiornamento del programma organizzativo presentato nell'Offerta Tecnica e quindi della effettiva vicinanza geografica, ove possibile almeno su base regionale, della sede delle imprese individuate ed in funzione delle relative esigenze logistiche. I luoghi prescelti dovranno essere, pertanto, preventivamente concordati con il *Committente*.

- 4.4 Il *Committente* si riserva la facoltà di valutare, in qualsiasi momento, la corrispondenza dei profili delle risorse dedicate dall'*Affidatario* all'esecuzione dei predetti *Servizi*, dichiarate nell'Offerta Tecnica, e di richiedere a quest'ultimo la sostituzione di una o più figure professionali, qualora fossero non coincidenti con quelle proposte. In tal caso, l'*Affidatario* dovrà provvedere alla relativa sostituzione entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla richiesta.

Art. 5 Ulteriori obblighi a carico dell'Affidatario e divieto di cessione dell'Accordo Quadro.

- 5.1 L'*Affidatario* dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'*Accordo Quadro* e si impegna ad eseguire le attività richieste a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle specifiche tecniche e dei livelli di *Servizio* indicati nel *Capitolato* e, se migliorativi, nella propria Offerta Tecnica.
- 5.2 L'*Affidatario* eseguirà le prestazioni oggetto del presente *Accordo Quadro* con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione dei mezzi necessari all'esecuzione dell'*Accordo Quadro*, nel rispetto di ogni normativa applicabile, vigente e/o futura. A tal fine, l'*Affidatario* si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il *Committente* da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro ed ambiente.
- 5.3 L'*Affidatario* si impegna a prestare l'attività oggetto del presente *Accordo Quadro* con la diligenza professionale richiesta dalla natura, dall'oggetto e dalla tipologia delle prestazioni appaltate, nel pieno rispetto ed in conformità di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente *Accordo Quadro*. Le *Parti* convengono espressamente che gli eventuali maggiori oneri che dovessero derivare dall'osservanza delle predette disposizioni resteranno ad esclusivo carico dell'*Affidatario*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'*Affidatario* non potrà, pertanto, avanzare a tale titolo alcuna pretesa di ulteriori compensi.
- 5.4 L'*Affidatario* si impegna, altresì, a consentire al *Committente* di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente *Accordo Quadro*, garantendo sin d'ora la propria

collaborazione per consentire lo svolgimento delle predette verifiche.

- 5.5 L'*Affidatario* si impegna, inoltre, a rispettare tutte le eventuali indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal *Committente*, nonché a dare a quest'ultima immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente *Accordo Quadro*.
- 5.6 L'*Affidatario*, per le prestazioni contrattuali da svolgersi nei tempi e nei modi indicati nel *Capitolato* e nell'Offerta Tecnica, si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza ed accesso previste dalla relativa normativa vigente e ad eseguire le predette prestazioni senza recare intralci, disturbi e/o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
- 5.7 Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub contratti stipulati dall'*Affidatario* per l'esecuzione dell'*Accordo Quadro*, è fatto obbligo allo stesso di comunicare, al *Committente*, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
- 5.8 In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all'*Affidatario* di cedere il presente *Accordo Quadro* nonché i singoli *Contratti Applicativi*.

Art. 6 Termini e modalità di affidamento dei singoli Contratti Applicativi.

- 6.1 Il presente *Accordo Quadro* sarà reso operativo attraverso la stipula di singoli *Contratti Applicativi* nei quali saranno indicati i seguenti elementi:
- l'individuazione delle attività richieste;
 - l'indicazione e la caratterizzazione dei *Conducenti* da formare;
 - il tempo concesso per lo svolgimento delle attività di formazione;
 - l'importo del corrispettivo economico dello specifico *Lotto* assegnato.
- 6.2 Ai fini della stipula dei singoli *Contratti Applicativi*, il *Committente* procederà ad inviarli, a mezzo PEC all'*Affidatario*. Questi dovrà sottoscriverli per accettazione e restituirli al *Committente* nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla loro ricezione.

Art. 7 Corrispettivi e modalità di pagamento.

- 7.1 Il corrispettivo massimo a base di gara, IVA esclusa, è riportato nella Tab. 2 seguente:

Tab. 2 Importo contrattuale dei lotti

n° <i>Lotto</i>	Suddivisione territoriale dei lotti	Importo Iva esclusa
1	Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto	325.600,00 €
2	Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Toscana, Umbria, Sardegna	320.100,00 €
3	Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia	344.300,00 €

- 7.2 L'importo di ciascun *Contratto Applicativo* sarà ottenuto moltiplicando il corrispettivo per singolo *Conducente* (pari all'importo unitario posto a base di gara diminuito del ribasso indicato nell'Offerta economica), per il numero di *Conducenti* da formare per *Lotto*.
- 7.3 All'*Affidatario* sarà fatto obbligo di inserire, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al *Contratto Applicativo*, il codice identificativo di gara del *Lotto* di pertinenza (CIG);
- 7.4 Il pagamento del corrispettivo previsto avverrà per fasi successive, attraverso emissione di fatture da parte del *Committente*, che saranno pagate a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, fermo restando che il pagamento sarà subordinato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni.
L'*Affidatario* potrà procedere con l'emissione della fattura, corrispondente alla parte di *Servizio* svolta, al raggiungimento della soglia di 300 *Conducenti*, che hanno regolarmente eseguito la formazione pratica, e per successivi multipli di 300 fino a esaurimento della formazione dei *Conducenti*.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento all'*Accordo Quadro* ed al singolo *Contratto Applicativo*.
- 7.5 Laddove il numero dei *Conducenti* in un *Contratto Applicativo* fosse inferiore alla soglia di 300, il pagamento del corrispettivo avverrà una volta espletata la formazione degli effettivi *Conducenti* previsti nello specifico *Contratto Applicativo*.
- 7.6 Il pagamento del corrispettivo è, altresì, condizionato alla regolarità dei versamenti dell'*Affidatario* sotto il profilo contributivo, retributivo e previdenziale secondo quanto attestato dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
- 7.7 In conformità a quanto previsto dall'articolo 48-bis, Dpr 602/1973, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 5.000,00, il *Committente* procederà a verificare se l'*Affidatario* è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari

almeno a tale importo. Nel caso in cui da tale verifica risulti un inadempimento a carico dell'*Affidatario*, il *Committente* potrà sospendere il pagamento del corrispettivo fino a concorrenza dell'ammontare del debito. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non saranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

- 7.8 Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del *Committente* del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari.

- 8.1 L'*Affidatario* dichiara di assumere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e delle operazioni connesse all'esecuzione del *Servizio* oggetto del presente *Accordo Quadro*.
- 8.2 le *Parti* concordano che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri mezzi idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie nell'ambito dell'esecuzione del *Servizio* costituisce, ai sensi dell'art.3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione dell'*Accordo Quadro*.
- 8.3 L'*Affidatario* si impegna, altresì, ad assolvere agli stessi obblighi di cui all'articolo precedente nei rapporti instaurati con subcontraenti per l'esecuzione, anche in parte, delle prestazioni oggetto dell'*Accordo Quadro* e ad inserire, nei relativi contratti, le clausole inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previste dall'art.3 commi 9 e 9-bis della legge n. 136/2010
- 8.4 In caso di subappalto, l'*Affidatario* si obbliga altresì, ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, legge n. 136/2010 e s.m.i. ad inserire - in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti - una apposita clausola che imponga il rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9 Revisione dei prezzi.

- 9.1 Le condizioni economiche indicate nell'Offerta Economica dall'*Affidatario* restano ferme ed invariabili per tutta la durata dell'*Accordo Quadro*.

Art. 10 Garanzie sull'utilizzo delle apparecchiature.

- 10.1 L'*Affidatario* garantisce che le apparecchiature utilizzate nell'esecuzione dei

servizi di formazione oggetto del presente *Accordo Quadro* siano libere da vincoli e/o diritti a favore di terzi.

10.2 L'*Affidatario* garantisce altresì che i servizi forniti risultino conformi alle specifiche definite nel *Capitolato* e nei relativi manuali d'uso.

Art. 11 Verifiche ed applicazione penali

11.1 Il *Committente* si riserva la facoltà di verificare, anche a campione e con le modalità che riterrà più opportune, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Saranno oggetto di verifica:

- i tempi di esecuzione della formazione;
- la trasmissione al *Committente* dei rapporti di monitoraggio delle sessioni di guida, così come richiamati nel *Capitolato* e nell'*Offerta Tecnica*;
- la corrispondenza della composizione del *Gruppo di Lavoro* dichiarato nell'*Offerta Tecnica*;

11.2 Per l'applicazione delle penali si rimanda allo specifico *Contratto Applicativo*, nel quale saranno dettagliati i tempi di esecuzione, le modalità di trasmissione dei rapporti di monitoraggio delle sessioni di guida e la composizione del *Gruppo di Lavoro*.

11.3 L'importo complessivo delle penali erogate non potrà comunque superare il 10% del valore di aggiudicazione dell'appalto. Ove l'importo complessivo delle penali raggiunga tale percentuale, il *Committente* si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'*Accordo Quadro*, ai sensi dell'articolo n. 1456 del Codice Civile, richiedendo il risarcimento del maggior danno.

11.4 L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'*Affidatario* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

Art. 12 Manleva

L'*Affidatario* tiene indenne il *Committente* da qualsivoglia responsabilità, diretta e indiretta, per danno materiale e non, che possa derivare a persone e a cose, durante l'esecuzione dell'*Accordo Quadro* e delle attività connesse. In ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione, da qualsiasi causa determinato, il personale impiegato dall'*Affidatario* per l'esecuzione del *Servizio*, non avrà nulla a che pretendere, nei confronti del *Committente*, per l'attività svolta.

Art. 13 Responsabilità dell' *Affidatario* e garanzia fideiussoria

13.1 L'*Affidatario*, salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad

attività svolte dal *Committente* o da terzi da essa incaricati, assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dal *Committente* e/o terzi che trovino causa od occasione nella mancata, inesatta o ritardata esecuzione a regola d'arte delle prestazioni oggetto dell'*Accordo Quadro* e dei relativi *Contratti Applicativi*. L'*Affidatario*, pertanto, si impegna a tenere sollevata ed indenne il *Committente* da ogni e qualsiasi pretesa che le fosse rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ai danni dallo stesso causati in conseguenza della mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle prestazioni contrattuali.

13.2 A copertura della corretta esecuzione di tutte le prestazioni di cui al presente *Accordo Quadro*, l'*Affidatario* ha regolarmente costituito e consegnato al *Committente* una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, n. dell'importo di Euro (Euro/00), rilasciata da in data, ed avente scadenza al..... Il *Committente*, in presenza di inadempimenti in capo l'*Affidatario*, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo limitatamente all'importo dei danni sofferti.

13.3 Tale garanzia fideiussoria definitiva prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del *Committente*.

Art. 14 Variazioni in corso di esecuzione

14.1 L'*Affidatario* non potrà variare in alcun modo le prestazioni contrattuali senza la preventiva autorizzazione del *Committente*. La violazione del suddetto divieto costituisce, ai sensi del successivo Art. 19, grave inadempimento contrattuale e causa di risoluzione dell'*Accordo Quadro* e degli eventuali *Contratti Applicativi* in corso di esecuzione.

14.2 L'*Affidatario* è tenuto ad eseguire le varianti richieste dal *Committente* nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni, normative e regolamentari, vigenti.

Art. 15 Subappalto

15.1 All'*Affidatario* è riservata la facoltà di subappaltare l'esecuzione di parte delle attività di cui al presente *Accordo Quadro*, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 16 Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva

16.1 L'*Affidatario* dichiara e garantisce il *Committente* in merito all'osservanza di tutte

le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed infortuni sul lavoro applicabili nei confronti dei suoi dipendenti e, comunque, di tutto il personale a qualsiasi titolo - ivi compreso il subappalto - impiegato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

- 16.2 L'*Affidatario* dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente *Accordo Quadro*, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni.
- 16.3 L'*Affidatario* dichiara che i costi propri relativi alla sicurezza sostenuti per l'esecuzione delle attività contrattuali ed inclusi nei corrispettivi previsti nell'Offerta Economica presentata, sono pari ad Euro _____ (Euro/.....).
- 16.4 L'*Affidatario* ribadisce espressamente l'impegno a manlevare e tenere indenne il *Committente* da qualsiasi azione, pretesa o danno, a qualunque titolo, rivendicato dai dipendenti propri o dei subappaltatori per il mancato rispetto degli obblighi e/o delle garanzie in materia di sicurezza del lavoro prescritte dalla normativa vigente e/o dalle obbligazioni di cui al presente articolo.
- 16.5 Per quanto riguarda l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenza a carico del *Committente*, valutato in relazione ai rischi standard che potrebbero derivare dall'esecuzione dell'*Accordo Quadro* sono pari ad € 0, ferma restando la possibilità di eventuali successive integrazioni relativamente ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. .

Art. 17 Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy

- 17.1 I dati personali dell'*Affidatario* saranno trattati dal *Committente* in qualità di titolare del trattamento dei dati, per le sole finalità connesse all'esecuzione dell'*Accordo Quadro*. Tali dati saranno trasmessi esclusivamente al *MiMS* ed ai responsabili del *Committente* designati come tali ai sensi dell'art. 28 del *Codice*, comunque per le menzionate finalità. La conservazione dei dati sarà limitata al periodo strettamente necessario alla conclusione del presente *Accordo Quadro*, nonché al rispetto degli obblighi di legge imposti dalla disciplina di settore (inter alia, Codice dei contratti pubblici e normativa sulla trasparenza delle attività degli enti pubblici).
- Non sono previsti trasferimenti di dati personali al di fuori dell'UE, né processi

automatizzati ai sensi dell'art. 22 GDPR. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma tuttavia necessario all'esecuzione del presente *Accordo Quadro*.

I diritti di accesso, rettifica, limitazione (ove applicabile) e portabilità saranno esercitabili contattando il *Committente*, ai recapiti in epigrafe, ovvero il DPO del *Committente*, ai recapiti disponibili alla pagina web <http://www.ramspa.it/privacy-policy-e-cookie-policy>.

- 17.2 Per quanto concerne i trattamenti di dati personali riferiti a terzi, di titolarità del *MiMS*, l'*Affidatario* si impegna a sottoscrivere, all'atto dell'aggiudicazione, apposito accordo (di seguito "DPA") ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679, assumendo il ruolo di Sub-Responsabile dei trattamenti, di cui il *MiMS* è titolare e il *Committente* è responsabile. I partecipanti di cui all'art. 9.4 del *Disciplinare*, conferiscono alla mandataria/rappresentante delega alla sottoscrizione del suddetto DPA, con assunzione dei relativi obblighi e oneri nei confronti del *Committente*, ai sensi del citato art. 28 GDPR.

Art. 18 Comunicazioni relative all'*Accordo Quadro*

- 18.1 Le *Parti* nominano quale Responsabile dell'*Accordo Quadro*:

- per _____ l'*Affidatario*: _____ Sig.

- PEC: _____

- per _____ il _____ *Committente*: _____ Sig.

- PEC: _____

- 18.2 Qualsiasi comunicazione relativa al presente *Accordo Quadro* e relativi *Contratti Applicativi* sarà effettuata, da ciascuna delle *Parti*, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai rispettivi Responsabili dell'*Accordo Quadro* appositamente nominati.

- 18.3 Le predette comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione medesima.

- 18.4 Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione dell'*Accordo Quadro*, una delle *Parti* intenda sostituire il proprio Responsabile, dovrà darne tempestivamente informazione all'altra parte comunicandole, entro 10 giorni, il nominativo del nuovo Responsabile e il relativo indirizzo di Posta Elettronica Certificata a cui

inviare le eventuali comunicazioni.

Art. 19 Risoluzione

- 19.1 Assieme alle premesse, i requisiti previsti nella documentazione di gara, le specifiche tecniche ed i livelli di *Servizio* stabiliti nel *Capitolato* e dell'Offerta Tecnica, assurgono a presupposti essenziali per l'esecuzione delle attività oggetto del presente *Accordo Quadro*.
- 19.2 Per il *Committente*, pertanto, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle predette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale.
- 19.3 Pertanto, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente Art. 11, qualora l'*Affidatario* si renda inadempiente per qualsivoglia motivo, anche ad una sola delle obbligazioni di cui sopra, il *Committente* avrà facoltà di risolvere il presente *Accordo Quadro* ed i singoli *Contratti Applicativi* ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. È fatto salvo in ogni caso il diritto del *Committente* di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti derivanti dall'inadempimento. Resta inteso, inoltre, che il *Committente* potrà procedere alla risoluzione del presente *Accordo Quadro* anche in caso di gravi inadempimenti alle disposizioni contrattuali ed, altresì, in caso di violazione da parte dell'*Affidatario* di obblighi derivanti da norme di legge richiamate nel presente *Accordo Quadro* ivi compresa la violazione delle previsioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.. Anche in tal caso, è comunque fatto salvo il diritto per il *Committente* di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti derivanti dall'inadempimento perpetrato.
- 19.4 In caso di risoluzione del presente *Accordo Quadro* per inadempimento dell'*Affidatario*, il *Committente* si riserva di stipulare un nuovo *Accordo Quadro* per l'affidamento del completamento del *Servizio* ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 20 Normativa in tema di contratti pubblici.

- 20.1 L'*Affidatario* prende atto che l'affidamento delle prestazioni contrattuali è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce sin da ora l'assenza delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente *Accordo*.

- 20.2 L'*Affidatario* assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente al *Committente* ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione dell'*Accordo Quadro*. Resta inteso che, qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto anche di uno solo dei predetti requisiti, l'*Accordo Quadro* e i relativi *Contratti Applicativi* in corso di esecuzione si risolveranno di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.
- 20.3 L'*Affidatario* prende atto che il *Committente* si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente *Accordo Quadro*, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

Art. 21 Norme Etiche.

- 21.1 L'*Affidatario* dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "*Decreto*") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso dichiara di non essere sino ad ora mai incorsa nella commissione di uno dei reati contemplati nel *Decreto* e si impegna a informare immediatamente il *Committente* nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.
- 21.2 L'*Affidatario* prende atto, inoltre, che il *Committente* ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal *Decreto*, al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni.
- 21.3 L'*Affidatario* si impegna, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al *Decreto* e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del *Decreto*. La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente *Accordo Quadro* e legittimerà il *Committente* a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal *Decreto*.

Art. 22 Spese.

- 22.1 Sono a carico dell'*Affidatario* tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente *Accordo Quadro* e relativi *Contratti Applicativi* ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc., ad eccezione di quelle che fanno carico al *Committente* per legge.
- 22.2 Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del *Codice* e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell' *Affidatario* e dovranno essere rimborsate al *Committente* entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
- 22.3 L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00 (euro cinquemila). Il *Committente* comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli *Affidatari* dei lotti in proporzione al relativo valore.

Le spese di cui al precedente comma, dovranno essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, mediante bonifico da eseguire sul CODICE IBAN: IT 58 H 03124 03211 000000230554, presso la Banca del Fucino, avente come beneficiario il *Committente*, con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara aperta per la conclusione di un *Accordo Quadro*, ai sensi dell'art. 60 del *Codice*, per la somministrazione pratica di moduli formativi afferenti la guida sicura e la guida eco sostenibile, con simulatore di guida e con l'assistenza di istruttori esperti".

Art. 23 Foro competente.

- 23.1 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le *Parti* in ordine al presente *Accordo Quadro* e relativi *Contratti Applicativi* comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 24 Clausola finale.

- 24.1 Le *Parti* si danno atto e convengono espressamente che l'eventuale invalidità o

inefficacia di una o più clausole non comporterà l'invalidità, l'inefficacia, o comunque lo scioglimento dell'intero *Accordo Quadro*, che sarà in tal caso interpretato ed eseguito come se gli articoli nulli non fossero stati apposti.

24.2 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente *Accordo Quadro*, si fa rinvio alla documentazione ivi allegata ed alle leggi vigenti in materia.

Roma,
Prot.

Per il *Committente*

Zeno D'Agostino

Per l'*Affidatario*

Per espressa accettazione e sottoscrizione degli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25:

Per l'*Affidatario*
